

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1991

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore LIBÈ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 2008

Norme per il sostegno ad attività senza fini di lucro
di carattere umanitario e di rilevanza culturale e sociale

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'ultima legge finanziaria della XIV legislatura fu introdotta, a livello sperimentale, la possibilità per ogni contribuente di destinare il cinque per mille della propria imposta sul reddito a soggetti designabili come di interesse o rilevanza sociale e culturale.

Tale disposizione costituì un esempio importante ed efficace di sussidiarietà fiscale, in quanto veniva data la possibilità ai cittadini di valorizzare, finanziandoli, quei soggetti operanti nel sociale ritenuti più meritevoli, e quindi più efficaci nella loro azione.

Più libertà di scelta al cittadino e quindi più democrazia, ma nello stesso tempo veniva anche premiata la scelta dello Stato di affidare al privato sociale attività di pubblica utilità con positivi ritorni in termini di efficienza e di efficacia nel servizio.

Tuttavia, nonostante le premesse, la vita della norma in oggetto non è stata tranquilla, anzi, sin dall'inizio ha dovuto affrontare non poche difficoltà finanziarie nonché alcuni dubbi interpretativi emersi in merito alla portata della disposizione agevolativa.

Tralasciando questi ultimi, quasi interamente superati, sono rimasti i problemi economici, che hanno catalizzato l'attenzione e i timori degli operatori interessati e dei *media*.

Contribuenti ed enti del terzo settore hanno, infatti, più volte lamentato i ritardi con i quali il Ministero dell'economia e delle finanze ha predisposto le quote fiscali del

cinque per mille assegnate in sede di dichiarazione dei redditi, già del 2006. Si tratta di una questione non di secondaria importanza, alla luce degli ingenti investimenti sostenuti dalle ONLUS in campagne informative e pubblicitarie. Notoriamente, poi, per loro natura, tali soggetti sono economicamente e finanziariamente deboli e molti vivono sull'aspettativa del contributo del 5 per mille per le proprie attività e per programmare nuovi interventi.

Il provvedimento, come è noto, è stato riproposto e reintrodotta in maniera *bipartisan* proprio nel corso dell'esame in Assemblea del disegno di legge finanziaria per l'anno 2007, in quanto tale misura rappresenta realmente un aiuto a tutte le associazioni di volontariato che svolgono un ruolo essenziale sul territorio, se non fosse che sia per il 2007 che per il 2008 (con la legge finanziaria 2008) è stato introdotto un tetto massimo di risorse. L'introduzione di un tetto costituisce senza dubbio una limitazione alla portata della disposizione né si comprende come si possa limitare una libera e volontaria scelta di oltre sedici milioni di contribuenti.

Con il presente disegno di legge si intende trasformare l'agevolazione in parola, nata in forma sperimentale, in una misura stabile e strutturale in virtù del consenso che ha riscosso tra i contribuenti e della sua già manifestata utilità in termini di servizi resi alla comunità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno finanziario 2008, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata alle seguenti finalità:

a) al sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460;

b) al finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) al finanziamento della ricerca sanitaria;

d) alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.

Art. 2.

1. Le risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 1 vengono assegnate sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

2. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, le risorse vengono assegnate in proporzione al numero delle indicazioni espresse dai contribuenti.

Art. 3.

1. La liquidazione degli importi spettanti ai soggetti di cui all'articolo 1 avverrà entro il mese di settembre dell'anno successivo alla dichiarazione Irpef di competenza.

Art. 4.

1. Tutti i soggetti beneficiari sono tenuti entro i successivi dodici mesi dall'avvenuta erogazione, a fornire la rendicontazione dell'impiego delle risorse ricevute. Tale impiego deve essere e risultare conforme alle finalità del soggetto beneficiario.

2. La mancata rendicontazione, la sua documentabile incongruità, la sua accertabile falsità, ferme restando le eventuali conseguenze civile e penali, determinano l'obbligo di restituzione allo Stato delle quote impropriamente destinate e comporta l'esclusione dall'elenco dei destinatari per il successivo anno finanziario.

3. Le quote non impiegate risultanti dalla rendicontazione saranno restituite allo Stato entro la data prevista dal comma 1 per la rendicontazione stessa.